



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 44011

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 29-03-2019

Convocazione: Prima

Riunione: Ordinaria

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Conferma aliquote per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di marzo, in CASTEL DI LAMA, convocato con appositi avvisi scritti, si è riunito alle ore 21:00 il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

BOCHICCHIO MAURO	P	FAZZINI CINZIA	P
GAGLIARDI GABRIELE	P	PARISANI GUGLIELMO SECONDO	P
CELANI ROBERTA	P	Camela Vincenzo	P
MATTONI MARCO	P	PERONI CINZIA	P
CANNELLA PAOLA	P	RUGGIERI FRANCESCO	A
CRISTOFORI LUCA	P	SILVESTRI PIO	P
ACCORSI NICOLA	P		

presenti n. 12

assenti n. 1

Accertato che il numero dei presenti é legale giusta il prescritto dallo Statuto e dal Regolamento, essendo la Prima convocazione, BOCHICCHIO MAURO nella sua qualità di SINDACO ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta invitando gli adunati a deliberare in merito all'oggetto.

Assiste il Segretario Travaglini Rinaldo.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta é Pubblica.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

☐ il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i commi 668, 669, 671, 672, 676, 677, 678, 679, 681, 682, 683, 692 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) come modificato dalla L. n. 68/2014;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 18 del 07/05/2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro il termine di cui alla n. 147/2013;

EVIDENZIATO che il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote nonché dei regolamenti della TASI esclusivamente in via telematica, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nei termini previsti dal comma 668 della L. n. 147/2013, come modificata dalla L.2 maggio 2014 n. 68;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

RICHIAMATO l'art.1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e che tale disposizione è stata mantenuta anche per gli esercizi 2017 e 2018, mentre non vige per l'esercizio 2019 ai sensi della Legge di Bilancio per il 2019 (L.145/2018);

VISTO ancora che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali,

in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile»

sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,

escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di

fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione

principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma

2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della

TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per

le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO per quanto sopra esposto che le modifiche intervenute nella componente TASI della IUC operano "ex lege" e che continua comunque ad essere valido il regolamento IUC di questo Comune, così come modificato con la deliberazione di cui al numero precedente in data odierna ed in questa seduta consiliare (modifica che peraltro consiste soltanto nel prevedere le novità introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n.208);

Dato atto che il territorio del Comune di Castel di Lama è stato interessato dal sisma del 24/08/2016 e seguenti e che rientra tra i comuni del cratere come stabilito dalla normativa specifica;

CONSIDERATO che gli eventi sismici hanno già generato conseguenze importanti che si protrarranno nel tempo sulla mole tributaria di questo Comune essendo stati definiti esenti per legge dall'imposta IMU E TASI tutti i fabbricati risultati inagibili totalmente o parzialmente a causa del terremoto a far data dalla rata di imposta scadente a dicembre 2016;

PREVISTO pertanto un gettito precauzionale nell'importo e considerato che il mancato introito per le motivazioni sopra esposte dovrebbe essere oggetto di rimborso da parte dello Stato;

RICHIAMATO il D.M. 25 gennaio 2019, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 è stato prorogato al 31 marzo 2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Su proposta del Sindaco si procede ad un'unica discussione per tutti i punti all'Ordine del Giorno relativi all'approvazione del Bilancio, pertanto la trascrizione

dattilografica della discussione è allegata alla Deliberazione n. 16 dell'odierna seduta;

con votazione favorevole palese dal seguente esito:

Favorevoli: 9;

Contrari: 0;

Astenuti: 3 (Camela, Peroni, Silvestri)

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) **di confermare le aliquote deliberate per il 2018 per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2019 per le fattispecie diverse dall'abitazione principale (oggetto di esclusione dal tributo ai sensi della disposizione di cui all'art.1 comma 14 della Legge 28/12/2015 n. 208);**

3) di stabilire quanto segue:

- il versamento del tributo in oggetto, per l'anno 2019 è effettuato in n. 2 rate;
- la prima rata (acconto) con scadenza il 17.06.2019 e la seconda rata (saldo), con scadenza il 16.12.2019;

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019 ;

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

pubblica sicurezza e vigilanza	€ 139.000,00
tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 18.500,00

servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	€ 290.000,00
servizi socio-assistenziali	€ 267.000,00
servizio di protezione civile	€ 2.500,00
altri servizi	€ 70.000,00

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento e tutte le sue integrazioni e modificazioni approvato con deliberazione consiliare n. 18, adottata in data 13/05/2014, riferita alla IUC;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro il termine previsto dalla L. n. 147/2013;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
F.to Travaglini Rinaldo

IL SINDACO
F.to BOCHICCHIO MAURO

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì 23-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Reg.pubb.N. 449 li 23-04-2019

Certificato di eseguita
pubblicazione

La pubblicazione all'Albo Pretorio
è iniziata in data odierna.

IL SEGRETARIO
F.to Travaglini Rinaldo

| N. 449 del Reg.

| Il sottoscritto Segretario certi-
| fica che la presente deliberazione
| é stata pubblicata in copia allo
| Albo Pretorio di questo Comune dal
| 23-04-2019 al 08-05-2019 e che
| contro di essa non sono/sono
| pervenute opposizioni o ricorsi.

| Addì

IL SEGRETARIO